

OGGETTO: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 C. 557 LEGGE 311/2004 PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASELETTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Chiusa San Michele con nota prot. 7410 in data 22/12/2021 ha richiesto al Comune di Caselette il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito al Sig. Celso Daniele al fine di sopperire alla carenza nell'organico nell'area vigilanza ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004 e art. 14 del CCNL 22.01.2004 fino al 30-04-2022;

- Il Comune di Caselette con nota acclarata al prot. n. 160 del 12/01/2022 ha inviato la determinazione n. 1 del 10/01/2022 nella quale ribadisce che:

- l'incarico dovrà essere espletato al di fuori del normale orario di servizio e non dovrà recare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e subordinatamente alla disponibilità di tempo che l'Amministrazione Comunale di Caselette potrà richiedere al proprio dipendente, anche al di fuori del normale orario di lavoro;

- la presente autorizzazione potrà essere revocata per motivi di servizio propri del dipendente;

- ai fini dell'adempimento di cui all'art. 53 comma 13 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. resta ferma l'osservanza, da parte del soggetto che eroga i compensi previsti, dell'obbligo di darne comunicazione al Comune di Caselette entro quindici giorni dall'erogazione del compenso corrisposto, secondo le modalità di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

- autorizza il dipendente Sig. CELSO Daniele a svolgere attività di collaborazione presso il Servizio di Vigilanza del Comune di Chiusa di San Michele per il periodo dal 01/01/2022 al 30/04/2022 e per un massimo di 12 ore settimanali ciascuna;

- Ravvisato che l'art. 1 – comma 557 - della legge 311/2004 prevede che “I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.

- Al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 03764/2013 dell'11/11/2013 su richiesta del Ministero dell'Interno, ha raffigurato tale disposto come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001, così come dall'art. 1 comma 42 della Legge 190/2012. Pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali.

- Considerato che con parere della Corte dei Conti sezione regionale della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 17/2008 dell'8 maggio 2008 è stato ritenuto che non sia necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dall'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore e l'ente di appartenenza.

Visto che, previo accordo, si è convenuto in un testo di accordo disciplinare i reciproci rapporti intercorrenti tra il Comune di Chiusa San Michele ed il Comune di Caselette ai sensi dell'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 17/2008 citata;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole sulla proposta presentata ex art. 49, comma 1 D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 circa la regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'autorizzazione riconosciuta dal Comune di Caselette al proprio dipendente Sig. Celso Daniele inquadrato nella categoria D1 progressione economica D4 Vice Commissario, a svolgere attività di collaborazione presso il servizio di vigilanza del Comune di Chiusa di S. Michele per il periodo dal 01/01/2022 al 30/04/2022 e per un massimo di 12 ore settimanali ciascuna.;
2. Di dare atto che il rapporto verrà attivato ai sensi dell'art. 1 Legge 311/2004 ed avrà validità fino al 30/04/2022;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere all'attivazione del rapporto collaborativo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Livio SIGOT
